



I.M. LICEI "TOMMASO CAMPANELLA"
SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 4 REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
LICEI : SCIENTIFICO-CLASSICO-LINGUISTICO-SCIENZE UMANE-SCIENZE APPLICATE- ECONOMICO
SOCIALE- MUSICALE- COREUTICO

Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) Tel/fax: 0985 82409 siti: www.liceibelvedere.gov.it –
www.liceobelvedere.gov.it/capofila e-mail: cspm070003@istruzione.it pec: cspm070003@pec.istruzione.it
CODICE UNIVOCO : UFYZMO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO
DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
AI SENSI DELLA L. 107/2015

TRA

I.M.I Licei "T. Campanella" con sede in Belvedere Marittimo (CS), via Annunziata, 4, Cod. Fisc. 82001110780, nella persona della Dott.ssa Maria Grazia Cianciulli in qualità di Dirigente del Licei autorizzato alla firma del presente con delibera del collegio docente del 12 /12/2018

E

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo - BIMED con sede legale in Pellezzano, Via della Quercia n 68, codice fiscale/Partita IVA 03801090659 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Legale rappresentante Dott. Andrea Iovino nato a Lauro (AV) il 19/06/1960.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, volta ad assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo - BIMED qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna a strutturare e gestire le attività gli studenti

dell'Istituto "T. Campanella" di seguito indicato anche come "istituzione scolastica", nell'ambito di progetti di Alternanza Scuola Lavoro.

2. Il coinvolgimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di Alternanza Scuola Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per il gruppo di allievi beneficiario del percorso in alternanza, coinvolti dalla struttura ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. La partecipazione degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 2 - I docenti tutor

Il docente tutor interno (designato dall'istituzione scolastica) svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte;
- b) assiste e guida lo studente in tutte le attività dei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) controlla la frequenza dei singoli studenti e l'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- e) verifica la predisposizione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte dell'istituzione scolastica;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno (indicato dal soggetto ospitante) svolge le seguenti funzioni:

- b) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- c) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- d) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- e) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- f) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- g) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- c) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008.
- d) eventuali violazioni da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 3 - Obblighi dei beneficiari

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 4 - Coperture assicurative

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza infortuni n. 30275 stipulata con la Compagnia Assicurativa: BENACQUISTA, in data 5 ottobre 2018 scadenza 5 ottobre 2019).

In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna attraverso i tutor interni ed esterni a segnalare l'evento all'istituzione scolastica che provvederà, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, a comunicarlo agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica nonché alla stessa.

Art. 5 - Obblighi dell'istituzione scolastica

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- a) tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6 - Obblighi del soggetto ospitante

La Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo - BIMED soggetto ospitante, si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore, in accordo con il tutor della struttura ospitante le attività previste all'Art.2 e 3;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari, come previsto dall'Art.4;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 7 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha una durata di 1 anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa da entrambe le parti ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta.

Art. 8 - Percorso formativo

Al presente accordo è allegato il Percorso formativo per l'Anno Accademico in corso, che prevede, in maniera non vincolante e senza oneri per la scuola, attività di alternanza scuola-lavoro per un massimo di n 25 ore. E per ulteriori 25 ore in caso di partecipazione ad uno degli eventi di Turismo Scolastico presentati che rimangono proposte facoltative e non vincolanti per l'istituzione scolastica.

Art. 9 – Oneri finanziari

Le attività di tutorato e la disponibilità di infrastrutture e attrezzature non prevedono oneri finanziari.

Art. 10 - Responsabili attuazione

Responsabile dell'attuazione della presente Convenzione è il sig. Andrea Iovino per la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo – BIMED, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli per l'Istituto.

Art. 11- Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Paola

Art. 12 - Registrazione e spese

La presente Convenzione é esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella - allegato B - del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Prot. n.

Luogo e data

Per BIMED

Il Legale Rappresentante
Sig. Andrea Iovino



Per la scuola I.A. ICIRESI "TERESA DE' 114"

Il Legale Rappresentante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia CIANCIULLI)

